

SETTORE

MANOVRE

**LE NOVITÀ DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

RIFERIMENTI

- DL n. 183/2020, convertito dalla Legge n. 21/2021
- Informativa SEAC 3.3.2021, n. 71

IN SINTESI

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Milleproroghe”, con l'introduzione, rispetto al testo originario, di alcune novità. In particolare:

- *sono state trasfuse le disposizioni, previste da uno specifico Decreto, di proroga della notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni e delle cartelle di pagamento nonché di sospensione dei versamenti connessi a tali atti;*
- *è prorogato al 31.12.2021 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni “prima casa”;*
- *è prorogato al 31.12.2021 il termine per l'utilizzo del c.d. “tax credit vacanze”;*
- *con una norma di natura interpretativa è modificato il riferimento alla Direttiva UE che individua i beni la cui cessione beneficia, fino al 2022, dell'esenzione IVA con diritto alla detrazione.*

L'estensione anche all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 delle disposizioni già operanti per il bilancio 2019, tra cui la proroga “automatica” a 180 giorni, è stata oggetto di una specifica Informativa.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Recentemente sulla G.U. 1.3.2021, n. 51 è stata pubblicata la Legge n. 21/2021 di conversione del DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", nell'ambito del quale, tra l'altro, state **trasfuse le disposizioni** contenute:

- nei DL n. 3/2021 e n. 7/2021 che hanno disposto una prima e un'ulteriore proroga del termine iniziale e finale di notifica degli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni, del termine di decadenza per la notifica degli atti di riscossione e del termine entro il quale effettuare il versamento delle relative somme per le quali è stata disposta la sospensione a causa dell'emergenza COVID-19 (Informative SEAC [21.1.2021, n. 21](#) e [2.2.2021, n. 33](#));
- il DL n. 182/2020, c.d. "Correttivo Finanziaria 2021" che ha modificato la misura dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall'art. 2, DL n. 3/2020, come modificato dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) disponendo la relativa spettanza per le prestazioni rese nel periodo 1.7 - 31.12.2020.

Tali Decreti, come previsto dall'art. 1, comma 2 della citata Legge, sono stati di conseguenza abrogati. Sono tuttavia validi gli atti / provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti Decreti.

In sede di conversione sono state inoltre **introdotte alcune novità**, di seguito esaminate.

OBBLIGO COMUNICAZIONE MARKET PLACE - Art. 3, comma 3

È confermata la modifica dell'art. 13, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", per effetto della quale sono **prorogate dal 31.12.2020 al 30.6.2021** le disposizioni in materia di "market place", in base alle quali il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati / nell'UE, deve **trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione** contenente per ciascun fornitore:

- denominazione / dati anagrafici completi, residenza / domicilio, codice identificativo fiscale (se esistente) e indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta, per le unità vendute in Italia, totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

È altresì confermato il contestuale **differimento dall'1.1 all'1.7.2021** dell'efficacia della presunzione di cui all'art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano le **cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop**:

- importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
- effettuate nell'UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi.



A decorrere dall'1.7.2021 troveranno applicazione le novità contenute nella Direttiva UE n. 2017/2455, in base alla quale al versamento dell'IVA sono tenute le piattaforme digitali che facilitano le vendite a distanza nell'UE, e nella Direttiva UE n. 2019/1995 relativa alle vendite a distanza di beni tramite le predette piattaforme. In tale contesto si segnala che è in corso di approvazione il Decreto legislativo di recepimento delle predette Direttive.

Di conseguenza i gestori di piattaforme digitali che facilitano cessioni di:

- telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, sono considerati i cedenti degli stessi a decorrere dall'1.7.2021. Fino al 30.6.2021 devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni che hanno "facilitato";
- beni (di qualsiasi tipologia) sono tenuti, fino al 30.6.2021, a comunicare con cadenza trimestrale all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni effettuate.

Alla luce di quanto sopra esposto, **per il 2021** le comunicazioni delle predette cessioni riguarderanno il primo e secondo trimestre.

Trimestre di riferimento	Termine invio comunicazione
1° trimestre 2021	30.4.2021
2° trimestre 2021	20.8.2021 (*)

(*) il termine del 31.7, cadendo di sabato, è differito al 2.8 e usufruisce dell'ulteriore proroga di Ferragosto

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, la proroga dell'obbligo della comunicazione è stata disposta al fine di evitare un aggravio dei costi collegati all'introduzione di nuove procedure telematiche applicabili *"per il solo breve periodo di sei mesi"*, considerato che dall'1.7.2021 saranno *"introdotti i nuovi IT, uniformi in tutta l'Unione europea"*, necessari per l'applicazione delle citate Direttive in materia di commercio elettronico nonché



"per consentire anche nel primo semestre del 2021 l'emersione e il monitoraggio del volume di affari, rilevante ai fini dell'IVA, delle vendite a distanza nell'ambito dell'Unione europea e fuori di essa mediante canali di commercio elettronico".

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA TRAMITE STS - Art. 3, comma 5

È confermata la **proroga dall'1.1.2021 all'1.1.2022** del termine a decorrere dal quale, ai sensi dell'art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate prevista dal comma 1 del citato art. 2, devono **assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente** tramite la **memorizzazione elettronica / trasmissione telematica al STS** dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri **mediante RT**.

Di fatto con l'invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite RT sarà assolto l'obbligo, con un **unico invio**, sia della comunicazione delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, sia della comunicazione dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. Merita evidenziare che il predetto differimento è stato recepito nell'ambito del DM 29.1.2021 che ha modificato la periodicità di invio dei dati relativi alle spese sanitarie 2021, ora stabilita con cadenza semestrale (Informativa SEAC [9.2.2021, n. 40](#)).

ASSEMBLEA APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020 - Art. 3, comma 6

L'estensione, disposta in sede di conversione, anche al bilancio chiuso al 31.12.2020 delle disposizioni già introdotte per il bilancio 2019 dall'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e, in particolare:

- della proroga della convocazione a 180 giorni a prescindere dalla presenza di particolari esigenze;
- della possibilità di svolgimento dell'assemblea "da remoto", al fine di mantenere il distanziamento sociale;

è stata esaminata nell'Informativa SEAC [3.3.2021, n. 71](#).

AVVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Art. 3, commi 9 e 10

È confermata l'integrazione dell'art. 1, comma 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) demandando all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'emanazione, entro l'1.2.2021, di uno specifico Provvedimento che disciplina le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi e ogni altra **disposizione necessaria ai fini dell'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini"**, originariamente previsto per l'1.1.2021.

Va evidenziato che con il Provvedimento 29.1.2021 l'avvio della lotteria è stato fissato a decorrere dall'1.2.2021 (Informativa SEAC [2.2.2021, n. 32](#)).

È stata inoltre stabilita all'1.3.2021 la decorrenza della possibilità per il consumatore di segnalare, nella sezione dedicata del Portale Lotteria, il rifiuto dell'esercente di acquisire, all'atto dell'acquisto, il codice lotteria.

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - Art. 3, commi 11-quinquies

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 24, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è **prorogato** dal 31.12.2020 al **31.12.2021 il termine finale di sospensione** della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa". Di conseguenza sono sospesi, per il periodo **23.2.2020 - 31.12.2021**, i termini di:

- **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.



Tale sospensione riguarda anche il termine di **1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta** di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

ESENZIONE IVA TEST / VACCINI COVID-19 - Art. 3-ter

In sede di conversione, con una norma di natura interpretativa, è stato disposto che il riferimento contenuto nell'art. 1, comma 452, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) al Regolamento UE 5.4.2017, n. 2017/745



"deve intendersi ... al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020".

Di conseguenza **l'esenzione IVA con diritto alla detrazione, riconosciuta fino al 31.12.2022**, è applicabile alle cessioni di **strumentazione per diagnostica COVID-19** avente i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/79 e al Regolamento UE n. 2017/746, nonché alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test). Si rammenta che analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse ai vaccini.

Il nuovo riferimento al citato Regolamento n. 2017/746 comporta che **l'esenzione IVA** con diritto alla detrazione non opera relativamente a tutta la strumentazione per diagnostica COVID-19 ma è **limitata alla cessione di dispositivi diagnostici in vitro** (marcatura CE: Ivd) ed ai servizi ad essi connessi. Trattasi dei tamponi molecolari, test rapidi antigenici / sierologici.

Risultano, ad esempio, **escluse dal beneficio** in esame le **cessioni di saturimetri / pulsossimetri**, per le quali è comunque applicabile, per il 2021, l'aliquota IVA ridotta del 5% ex art. 124, DL n. 34/2020.

TAX CREDIT VACANZE - Art. 7, comma 3-bis

In sede di conversione è **prorogato** dal 30.6.2021 al **31.12.2021 il termine entro il quale è consentito l'utilizzo** del c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze" introdotto dall'art. 176, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito risulta quindi utilizzabile ("una sola volta") dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

Si rammenta che ai fini della concessione dell'agevolazione in esame sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI AGRICOLTURA - Art. 10, comma 6

È confermata la **sospensione del pagamento della quarta rata in scadenza il 16.1.2021 dei contributi dovuti alla Gestione INPS agricoltura** a favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti (CD), mezzadri e coloni beneficiari dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di novembre e dicembre 2020, con esclusione dei premi INAIL, previsto dagli artt. 16 e 16-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [30.12.2020, n. 385](#)). La sospensione opera



"fino alla comunicazione da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021".

In merito l'INPS con il Messaggio 10.2.2021, n. 587 ha precisato che la comunicazione degli importi da versare *"sarà effettuata con apposita news individuale, nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere al versamento"*.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - Art. 11, comma 1

È confermata la modifica dell'art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, c.d. "Codice del Terzo settore", per effetto della quale è differito dal 3.8.2017 (data di entrata in vigore del Decreto) al **31.12.2021** il termine entro il quale le società di mutuo soccorso esistenti alla predetta data del 3.8.2017 che si **trasformano in associazioni del Terzo settore / associazioni di promozione sociale (APS) mantengono**, in deroga all'art. 8, comma 3, Legge n. 3818/1886, **il proprio patrimonio**.

Decorso tale termine la trasformazione resta possibile ma determina l'obbligo di devoluzione del patrimonio.

Si rammenta che l'art. 12, comma 3, DL n. 106/2020, contenente la disciplina del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) operativo da aprile 2021, conferma che i soggetti in esame che si trasformano entro il termine di cui al citato art. 43 e che entro il medesimo termine richiedono l'iscrizione al Registro non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione sia accolta.

SOCIETÀ BENEFIT - Art. 12, comma 1-bis

Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit di cui all'art. 1, commi 376 e seguenti, Legge n. 208/2015 (che si caratterizzano, nell'esercizio di un'attività economica, anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente), l'art. 38-ter, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di **credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione / trasformazione in società benefit**, sostenuti nel periodo 19.7 - 31.12.2020.

In sede di conversione del Decreto in esame, il termine finale per il sostenimento delle spese è **prorogato al 30.6.2021**.

Si rammenta che tale credito d'imposta:

- è riconosciuto fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a € 7 milioni;
- è riconosciuto nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti "de minimis" di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014;
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame, demandate al MISE / MEF, alla data attuale **non** risultano ancora essere state emanate.

BONUS VIAGGIO - Art. 13, comma 11

È confermata la modifica dell'art. 200-bis, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" per effetto della quale le **persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta** ovvero con

patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane / capoluoghi di Provincia possono **utilizzare il buono viaggio**, pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio, per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio con conducente **dal 15.7.2020 al 30.6.2021** (in luogo del 31.12.2020). Si rammenta che:

- ai fini del riconoscimento del buono è prevista l'istituzione di uno specifico fondo;
- il Comune deve individuare i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico;
- il bonus in esame:
 - non è cedibile;
 - non è tassato in capo al beneficiario;
 - non rileva ai fini del computo dell'ISEE.

PROROGA NOTIFICA / SOSPENSIONE VERSAMENTI AVVISI DI CCERTAMENTO / CARTELLE, ECC. - Art. 22-bis

Come sopra accennato, nel Decreto in esame sono state trasfuse, senza modifiche, le disposizioni contenute nell'art. 1, DL n. 7/2021 relativamente alla proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione e versamenti delle somme dovute a seguito dei relativi atti.

È altresì confermata la disposizione transitoria in base alla quale



“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora ... ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive”.

Sul sito <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/> sono disponibili le FAQ dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione aggiornate alla predetta proroga.

Merita evidenziare che la ripresa dell'attività di riscossione sarà oggetto di un nuovo specifico intervento legislativo nell'ambito del "Decreto Ristori quinquies" / "Decreto Sostegno" di prossima emanazione.

PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI, DI IRROGAZIONE SANZIONI, ECC.

È confermata la modifica dell'art. 157, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevedendo che la notifica dei seguenti atti, emessi entro il 31.12.2020, intervenga nel periodo **1.3.2021 - 28.2.2022** (anziché nel periodo 1.2.2021 - 31.1.2022):

- atti di accertamento;
- atti di contestazione;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti d'imposta;
- atti di liquidazione;
- atti di rettifica e liquidazione;

per i quali i **termini di decadenza**, calcolati senza tener conto della sospensione di cui all'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, **sono scaduti nel periodo 8.3 - 31.12.2020**.

È altresì confermata la modifica del comma 2-bis del citato art. 157, per effetto della quale la medesima proroga, con la conseguente **notifica / invio / messa a disposizione nel periodo 1.3.2021 - 28.2.2022**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, riguarda i seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti) entro il 31.12.2020:

- **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari** collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 / controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- inviti all'adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

Per tali atti la sospensione degli invii decorre dall'8.3.2020.

Sospensione notifica	DL n. 34/2020	DL n. 7/2021 ↓ trasfuso nel DL n. 183/2020
Atti impositivi emessi entro il 31.12.2020 di irrogazione sanzioni, ecc. (con termini di decadenza nel periodo 8.3. - 31.12.2020) e comunicazioni di irregolarità, avvisi bonari, ecc.	notifica 1.1 - 31.12.2021	notifica 1.3.2021 - 28.2.2022

PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

È confermata la revisione del comma 3 del predetto art. 157 a seguito della quale sono **prorogati da un anno a 14 mesi i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento** stabiliti dall'art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:

- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis, DPR n. 600/73, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;
- del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale di cui all'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Tale proroga riguarda le:

- **dichiarazioni presentate nel 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- **dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017**, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;
- **dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Si rammenta che le disposizioni sopra esaminate non sono applicabili con riferimento alle entrate degli Enti territoriali.

Sospensione notifica	DL n. 34/2020	DL n. 7/2021 ↓ trasfuso nel DL n. 183/2020
Cartelle pagamento dichiarazioni presentate nel 2017 /2018	proroga notifica di 1 anno	proroga notifica di 14 mesi

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE / AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il comma 2 dell'art. 22-bis in esame conferma la modifica dell'art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" che ha disposto la **sospensione dei termini di versamento** delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

Per effetto di tale previsione, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E, risultano pertanto sospesi:

- i **termini di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all'Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'INPS e da atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente "congelamento", per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
- la **notifica di nuove cartelle di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le **attività di recupero**, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Con riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

I **versamenti sospesi**, dovendo essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Infatti:

- l'art. 154, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha prorogato il termine dal 31.5 al 31.8.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.9.2020;
- l'art. 99, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha prorogato il termine dal 31.8 al 15.10.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.11.2020;
- l'art. 1, DL n. 129/2020, c.d. "Decreto Riscossione", ha prorogato il termine dal 15.10 al 31.12.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 31.1.2021;
- l'art. 1, DL n. 3/2021 ha prorogato il termine dal 31.12.2020 al 31.1.2021, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro l'1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).

Il DL n. 7/2021, come sopra accennato, trasfuso in sede di conversione nel Decreto in esame, ha disposto la proroga del **termine finale di sospensione al 28.2.2021**.

Da ciò discende che la sospensione opera per i **versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021**, che pertanto dovranno essere **effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021**.



Per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. "**zona rossa**" di **prima istituzione** ex DPCM 1.3.2020 (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), in base a quanto stabilito dal comma 2-bis del citato art. 68, il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2 e pertanto quest'ultima opera per i versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati **scadenti nel periodo 21.2.2020 - 28.2.2021**.

Versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc.	Sospensione versamento	
	DL n. 18/2020	DL n. 7/2021 ↓ trasfuso nel DL n. 183/2020
	in scadenza nel periodo 8.3 - 31.12.2020	in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021
	Ripresa versamento	
	31.1.2021	31.3.2021

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle citate FAQ, in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque **possibile richiedere la rateizzazione**.

La sospensione dei versamenti riguarda **anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021**. Le stesse dovranno essere **versate entro il 31.3.2021**.



Si rammenta che la proroga in esame non interessa il termine, fissato all'1.3.2021, di versamento delle **rate scadute nel 2020** con riferimento alla c.d. "**rottamazione dei ruoli**" e del c.d. "**saldo e stralcio**".

Va peraltro evidenziato che il MEF, con il recente Comunicato stampa 27.2.2021, n. 36, ha annunciato l'emanazione di uno specifico Provvedimento di differimento di tali rate. In particolare è precisato che "*il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto*".

Nel periodo di sospensione e, pertanto, ora **fino al 28.2.2021**, per effetto di quanto disposto dell'art. 153, DL n. 34/2020, **non opera la previsione ex art. 48-bis**, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.

Posto che il DL n. 3/2021 (abrogato), che ha "prorogato" il periodo di sospensione al 31.1, è entrato in vigore il 15.1.2021, il comma 4 dell'art. 22-bis, DL n. 183/2020 in esame dispone che la previsione del citato art. 153 è applicabile anche alle verifiche effettuate nel periodo 1.1 - 15.1.2021.

DECADENZA PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE

A seguito dell'introduzione, ad opera del DL n. 34/2020, del comma 2-ter al citato art. 68, DL n. 18/2020, relativamente ai:

- **piani di dilazione in essere all'8.3.2020;**
- **provvedimenti di accoglimento** emessi con riferimento alle **richieste presentate fino al 31.12.2020** (il termine originario, fissato al 31.8.2020, è stato prorogato al 15.10.2020 dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" e al 31.12.2020 dal DL n. 129/2020, c.d. "Decreto Riscossione");

la **decadenza dal beneficio della rateazione** con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive.

Va evidenziato che l'art. 7, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater" (Informativa SEAC [2.12.2020, n. 355](#)), trasfuso in sede di conversione nell'art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [4.1.2021, n. 1](#)) prevede:

- relativamente alle **richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021:**

- l'aumento a € 100.000 (in luogo di € 60.000) del limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai **provvedimenti di accoglimento emessi**, che gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) dell'art. 19, DPR n. 602/73 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di **nuova rateazione** del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di **mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive**;
- per i carichi contenuti nei **piani di dilazione** per i quali, **anteriormente** alla data di inizio della sospensione di cui al citato art. 68, commi 1 e 2-bis (**8.3.2020** ovvero **21.2.2020** per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), è **intervenuta la decadenza** dal beneficio, la possibilità di essere **nuovamente oggetto di dilazione presentando apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute** alla data della relativa presentazione.
La nuova rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute, può essere richiesta anche in caso di decadenza dalla c.d. "rottamazione-ter" e dal c.d. "saldo e stralcio" a causa del mancato pagamento delle rate previste nel 2019.

WEB TAX - Art. 22-quater

In sede di conversione è stato previsto che, relativamente all'imposta sui servizi digitali, c.d. "web tax" ex art. 1, commi da 35 a 50, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), in sede di prima applicazione con riferimento alle **operazioni imponibili 2020**:

- il **versamento** deve essere effettuato **entro il 16.3.2021** (codice tributo "2700");
- la relativa **dichiarazione** deve essere presentata **entro il 30.4.2021**.

Si rammenta che detta imposta è dovuta dai soggetti esercenti attività d'impresa che, nell'anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

ULTERIORE DETRAZIONE REDDITI LAVORO DIPENDENTE - Art. 22-sexies

In sede di conversione sono state trasfuse le disposizioni contenute nel DL n. 182/2020, c.d. "Correttivo alla Finanziaria 2021" che hanno modificato l'art. 1, comma 8, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) in materia di ulteriore detrazione riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilati non superiori a € 40.000.

È ora disposto **l'aumento da 8 a 10 rate** di pari ammontare del **recupero** (restituzione all'Erario) **della detrazione** erogata in eccesso rispetto all'effettiva spettanza. La nuova "ripartizione" è applicabile anche al recupero dell'ulteriore detrazione riferita al 2020.

■